

Codice A1601C

D.D. 28 giugno 2024, n. 512

Oggetto: Art. 35 l.r. 32/1982 "Raccolta a fini scientifici e didattici". Autorizzazione alla cattura e spostamento di esemplari di rane verdi (*Pelophylax esculentus*) nella Riserva Naturale del Parco Burcina - Pollone (BI).



ATTO DD 512/A1601C/2024

DEL 28/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

OGGETTO: Oggetto: Art. 35 l.r. 32/1982 “Raccolta a fini scientifici e didattici”. Autorizzazione alla cattura e spostamento di esemplari di rane verdi (*Pelophylax esculentus*) nella Riserva Naturale del Parco Burcina - Pollone (BI).

Vista la domanda presentata dall’Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, in data 27 giugno 2024 (prot. n. 3217);

considerato che in data 28 giugno, prot. n. 117123, il Settore Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali ha dato avvio al procedimento amministrativo, il quale dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda suddetta, ovvero in data 26 luglio 2024;

considerato che l’attività prevista ha lo scopo di catturare, al di fuori delle aree protette, alcuni esemplari di rane verdi, al fine del loro trasporto presso il laghetto nella Riserva naturale del Parco Burcina "Felice Piacenza", con tale domanda si richiede l’autorizzazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 27 ex l.r. 32/1982, alla cattura di esemplari di:

Pelophylax esculentus;

considerato che dal laghetto sono state recentemente rimosse le specie aliene che ne riducevano la vocazionalità per la batracofauna, in particolare la testuggine americana *Trachemys script*, nonché le specie ittiche presenti e il laghetto risulta ora idoneo ad ospitare una popolazione di *Pelophylax esculentus*, specie autoctona scomparsa a causa della presenza delle specie aliene;

considerata anche l’improbabile colonizzazione spontanea del corpo idrico da parte di individui di rane verdi a causa del suo isolamento;

considerato infine che l’intervento ha fini principalmente didattici, volti a far comprendere l’effetto dannoso delle specie alloctone e il loro impatto sulla batracofauna, nonché ad avvicinare il pubblico agli anfibi in quanto le rane verdi sono specie facilmente osservabili, che raramente si allontanano dal sito di riproduzione;

visto che nella pratica il progetto prevede le seguenti azioni:

- cattura mediante guadino in aree limitrofe e immediato trasporto al laghetto della Burcina, secondo le "Norme di comportamento per limitare la diffusione di patologie tra gli Anfibi" redatte dalla *Societas Herpetologica Italica* (S.H.I.);

considerato infine che si prevede di raccogliere, al di fuori delle aree protette, circa 20 adulti, 10 ovature e 100 larve nel periodo maggio – agosto 2024;

considerato che il ricercatore coinvolto nello studio sarà il seguente:

DANIELE SEGLIE (erpetologo esperto nato a Pinerolo il 15-06-1977);

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.Rn. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'art. 1 della legge n. 150 del 7 febbraio del 1992 e s.m.i.;
- visto l'art. 35 della legge regionale n. 32 del 2 novembre 1982 e s.m.i.;
- visto il D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

determina

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 35 della l.r. 32/1982, alla cattura di anfibi (di seguito indicati), il seguente Soggetto: DANIELE SEGLIE (erpetologo esperto nato a Pinerolo il 15-06-1977);
2. di consentire la cattura di esemplari di anfibi della seguente specie: *Pelophylax esculentus*;
3. di consentire l'attività testè autorizzata al di fuori delle aree protette, per il seguente periodo: luglio - agosto 2024, in deroga a quanto previsto dall'art. 27 ex l.r. 32/1982;
4. di prendere atto che l'autorizzazione testè rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata a ospitare una popolazione della suddetta specie, scomparsa a causa dell'immissione di specie aliene ora rimosse, e far comprendere l'effetto dannoso delle specie alloctone e il loro impatto sulla batracofauna;
5. di stabilire che la presente autorizzazione è valida solamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela; nell'eventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti;
6. di stabilire che i dati di presenza e le risultanze di tutte le suddette attività di ricerca vengano trasmesse al Settore regionale Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali e al Centro di referenza regionale "Erpetofauna" presso l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, ai fini di conservazione e monitoraggio delle specie;
7. di stabilire che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da parte dei soggetti legittimati, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE (A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali)

Firmato digitalmente da Jacopo Chiara